



# **MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (MOG)**

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

## **Parte Speciale “E” Reati ambientali**

**Il presente elaborato e tutti gli allegati si intendono integrati con il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022.**

Redatto dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza

Adottato in data 06.12.2019 con deliberazione Commissariale n. 429/19 del 06.12.2019

Pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente in data 05.02.2020

Il Direttore Generale: firmato Dott. Vito Caputo

Il Commissario: firmato Dott. Alfredo Borzillo



## Indice

Premessa .....	3
I reati previsti dall'art. 25 - undecies del D.Lgs 231/2001 .....	3
Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231/01 .....	12
Le Aree ed i processi a rischio .....	13
Protocolli generali .....	13
Protocolli specifici in relazione ai singoli reati .....	14



## Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-undecies del D.lgs n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Ambientali"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative del Consorzio tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

## I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231/01

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE a modifica della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, introduce l'art. 25-undecies nel Decreto legislativo 231/2001.

La norma che riguarda tali reati, distingue il trattamento sanzionatorio da applicare all'ente in relazione a ciascuna fattispecie, prevedendo un lungo elenco di fattispecie incriminatrici riguardanti, sotto diversi profili, la tutela dell'ambiente.

Per alcune fattispecie il Legislatore ha scelto di inserire le condotte punite nel novero delle contravvenzioni (anziché dei delitti) così estendendo – di fatto – la responsabilità punibile anche qualora (come spesso accade) l'agente abbia agito con colpa anziché con dolo (le contravvenzioni, invero, a differenza dei delitti, sono tutte punibili sia a titolo di dolo che di colpa mentre i delitti colposi sono espressamente previsti dalla norma incriminatrice).

Di seguito si riporta una sintesi dei reati introdotti dall'art. 25-undecies.

## Reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE) è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".



### **Reato di danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto (per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE) o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

### **Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 1 e 2 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.”

### **Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 3 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.”

### **Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, c. 5 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.”

### **Reato di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.”

### **Reato di scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, c. 13 D. Lgs. 152/06)**

“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di



navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

#### **Reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, c. 1 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

Lettera a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Lettera b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.”

#### **Reato di discarica non autorizzata (art. 256, c. 3 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”

#### **Reato di miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).”

#### **Reato di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c. 6, primo periodo D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con



violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

#### **Reato di bonifica dei siti (art. 257, c. 1 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.”

#### **Reato di bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c. 2 D. Lgs. 152/06)**

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

#### **Reato di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4, secondo periodo D. Lgs. 152/06)**

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

#### **Reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

#### **Reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti (art. 260, c. 1 D. Lgs. 152/06)**

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.



### **Reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, c. 2 D. Lgs. 152/06)**

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

### **Reato di superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c. 2 e 5 D. Lgs. 152/06)**

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

### **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 1 L. 150/92)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;



- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.”

**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 2 L. 150/92)**

“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, c. 1 e 2 L. 150/92)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;



- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

#### **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c. 4 L. 150/92)**

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

#### **Reato legato alle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 7 L. 549/93)**

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

#### **Reato di inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e 2 D.lgs 202/07)**

Il reato si configura nel caso in cui:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”

#### **Reato di inquinamento doloso provocato da navi (art. 9 c. 1 e 2 D.lgs 202/07)**

Il reato si configura nel caso in cui:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera,



nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

La Legge 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015) ha altresì introdotto i seguenti reati richiamati dall'art. 25 undecies

#### **Art. 452-Bis c.p. - Inquinamento ambientale**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

#### **Art. 452-Quater c.p. - Disastro ambientale**

Il reato si configura nel caso in cui si determina:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata

#### **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,
- di un ecosistema,
- della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.



Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

#### **Art. 452 quinquies**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### **Art. 452 octies**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sulla base dell'analisi dei rischi, si sono ritenute applicabili alcune fattispecie di reato per i quali sono stati identificati sia regole e Protocolli Generici che Protocolli Specifici:

- danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 2 D.lgs 152/06);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 3 D.lgs 152/06);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Primo periodo) (art. 137, c. 5 D.lgs 152/06);
- scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11 D.lgs 152/06); attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, c. 1 D.lgs 152/06);
- miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5 D.lgs 152/06); bonifica dei siti (art. 257, c. 1 D.lgs 152/06);
- bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c. 2 D.lgs 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4 D.lgs 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1 D.lgs 152/06).

**Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231/01**

<b>reato</b>	<b>sanzione pecuniaria</b>	<b>sanzione interdittiva</b>
uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	da 100 a 250 quote	
danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	da 150 a 250 quote	
scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 1 e 2 D.lgs 152/06)	da 200 a 300 quote	da 3 a 6 mesi
scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 3 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Primo periodo) (art. 137, c. 5 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote (primo periodo) da 200 a 300 quote (secondo periodo)	da 3 a 6 mesi
scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11 D.lgs 152/06)	da 200 a 300 quote	da 3 a 6 mesi
scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, c. 13 D.lgs 152/06)	da 150 a 200 quote	
attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, c. 1 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote (lettera a) da 150 a 250 quote (lettera b)	
discarica non autorizzata (art. 256, c. 3 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote (primo periodo) da 200 a 300 quote (secondo periodo)	da 3 a 6 mesi
miscelezione di rifiuti (art. 256, c. 5 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
deposito temporaneo rifiuti temporanei pericolosi (art. 256, c. 6 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote	
bonifica dei siti (art. 257, c. 1 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote	
bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c. 2 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, c. 1 D.lgs 152/06)	da 300 a 500 quote	da 3 a 6 mesi
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, c. 2 D.lgs 152/06)	da 400 a 800 quote	da 3 a 6 mesi
superamento dei valori limite di emissione e qualità dell'aria (art. 279, c. 2 e 5 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote	
disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 1 L. 150/92)	da 150 a 250 quote	
misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 7 L. 549/93)	da 150 a 250 quote	
Art. 452-bis c.p. - inquinamento ambientale	da 250 a 600 quote	da 3 a 12 mesi
art. 452-quater c.p. - disastro ambientale	da 400 a 800 quote	da 3 a 24 mesi
452-sexies c.p. - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	da 250 a 600 quote	
art. 452-quinquies c.p. - delitti colposi contro l'ambiente	da 200 a 500 quote	
452-octies c.p. - circostanze aggravanti	da 300 a 1.000 quote	



## LE AREE ED I PROCESSI A RISCHIO

Le principali aree dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

I processi sensibili che il Consorzio svolge al proprio interno, riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela di gestione dei rifiuti, e, in misura minore, scarichi di acque reflue, l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

In particolare, all'interno di tali processi sensibili, si evidenziano:

1. AREA / ATTIVITÀ: Predisposizione degli atti concernenti la gara di appalto per la pulizia dei canali e la gestione del materiale di risulta che si ottiene da questo processo.

RISCHIO: Affidamento del servizio a fornitori non qualificati per la tipologia di servizio.

REATO: Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1, D.lgs. 152/06); Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. 152/06).

PERSONALE COINVOLTO: Il progettista, RUP, Commissione di gara.

2. AREA / ATTIVITÀ: Attività connesse alla pulizia dei canali e alla gestione dei rifiuti che si ottengono da questo processo.

RISCHIO: Il fornitore del servizio non rispetti la legge.

REATO: Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1, D.lgs. 152/06); Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. 152/06).

PERSONALE COINVOLTO: Direzione lavori.

3. AREA / ATTIVITÀ: Attività di controllo dei canali consortili su segnalazione esterna.

RISCHIO: Vengano scaricate /arrivano nei canali consortili acque inquinate oltre i limiti (es. da scarichi, dagli sfioratori della rete fognaria ecc.).

REATO: Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

PERSONALE COINVOLTO: Dirigente di Area Tecnica, Capo Settore progettazione, Capo Settore Irrigazione, tutti solo per mancata segnalazione agli enti preposti.

## PROTOCOLLI GENERALI

Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo è sensibile ai temi ambientali ed alla conseguente organizzazione delle attività volte a prevenire la commissione dei reati e garantire il rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente.



In questo senso ha disposto:

- formazione specifica delle risorse umane su tematiche ambientali e sulla gestione delle emergenze;
- nel programma triennale delle opere consortili indicare il costo per la gestione delle spese di natura ambientale.

### **PROTOCOLLI SPECIFICI IN RELAZIONE AI SINGOLI REATI**

1. Area / Attività: Predisposizione degli atti concernenti la gara di appalto per la pulizia dei canali e la gestione del materiale di risulta che si ottiene da questo processo.

Protocolli applicati atti a ridurre il rischio:

- durante la stesura della gara di appalto per l'assegnazione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, sono indicati i codici CER dei rifiuti da smaltire e le necessarie autorizzazioni sono un prerequisito per partecipare alla gara;
- nella stesura della gara di appalto per la gestione dei rifiuti, il progettista e/o il RUP, indicano come produttore la ditta incaricata e indicano che i rifiuti devono essere caratterizzati e smaltiti secondo norma di Legge.

2. Area / Attività: Attività connesse alla pulizia dei canali e alla gestione dei rifiuti che si ottengono da questo processo.

Protocolli applicati atti a ridurre il rischio:

- il Direttore Lavori verifica che la ditta destinata al trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio per l'intera durata del contratto;
- il Direttore Lavori, durante la normale attività di lavoro della ditta appaltatrice, effettua dei controlli a campione, verificando le autorizzazioni in possesso del mezzo di trasporto, dandone atto all'Odv mediante la compilazione del Rapporto giornaliero di cantiere.

3. Area / Attività: Attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

- il Direttore dei lavori controlla che al prelievo di rifiuti speciali (es. fanghi, cartucce ecc.) faccia seguito la consegna del formulario dei rifiuti;
- il Direttore dei lavori verifica i formulari della ditta incaricata allo smaltimento dei fanghi. In particolare sono controllati che i dati presenti sul formulario siano corretti (es. quantità per pesata fatta presso il centro di smaltimento, destinazione e classificazione con codice CER assegnato corrisponda a quello presente nell'analisi);
- il Direttore dei lavori verifica, a campione e non meno di un campione per ogni Comune di uno stesso canale, che il formulario per lo smaltimento dei fanghi da dragaggio, corrisponda al rapporto di prova per la tipizzazione del rifiuto speciale.



- in occasione della stesura del progetto, il progettista, definisce che il laboratorio di analisi per la tipizzazione dei fanghi sia accreditato;
- in occasione della stesura del progetto, il progettista, indica in capitolato che per la tipizzazione dei fanghi da dragaggio vengono eseguiti due prelievi uno dalla ditta ed uno dal Consorzio;
- il Direttore dei lavori dispone il prelievo a campione dei fanghi da inviare al laboratorio quando lo effettua la ditta incaricata. Il direttore dei lavori dispone di inviare, solo alcuni esemplari al laboratorio per un controllo a campione che l'analisi effettuata dalla ditta incaricata sia coerente con quella del Consorzio. I fanghi prelevati vengono analizzati a campione, quelli non analizzati vengono smaltiti secondo legge. Il Direttore dei lavori informa l'Odv dei controlli effettuati mediante la compilazione del Giornale dei Lavori e Rapporto giornaliero di Cantiere;

**4. Area / Attività: Attività di controllo dei canali consortili.**

Protocolli applicati atti a ridurre il rischio:

Nella normale attività di controllo e/o dietro segnalazione, se i dipendenti (sorveglianti/guardiani idraulici) del Consorzio notano qualche situazione anomala (es. colorazioni anomale dell'acqua, presenza di abbondante schiuma ecc.) devono avvisare il Capo Settore di riferimento, il quale in collaborazione con il Dirigente avvisa ASL e ARPA per i controlli necessari e si attiva tramite ditta esterna per contenimento del problema.

**5. Area / Attività: Attività connesse al controllo degli scarichi di acque reflue depurate.**

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

- in sede di autorizzazione agli scarichi nel canale consortile, per poter emettere la stessa, viene richiesta l'autorizzazione (sulla qualità delle acque) agli scarichi rilasciata dall'autorità competente. L'assenso definitivo dell'ente preposto, deve essere trasmesso al Consorzio per completare il fascicolo;
- in sede di rilascio di autorizzazione agli scarichi è sempre richiesto un sistema per eventuali controlli del Consorzio.